

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 2279)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore SANTALCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 MARZO 1987

Modifica delle disposizioni inerenti alla disciplina delle visite di controllo da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 5 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, disciplina l'effettuazione delle visite di controllo dei lavoratori assenti dal lavoro per malattia prevedendo la stipulazione di convenzioni con l'INAIL o l'utilizzazione di medici a rapporto di impiego con pubbliche Amministrazioni, o, in via alternativa, l'utilizzazione di medici liberi professionisti. In questi ultimi quattro anni, però, si è sensibilmente aggravato il fenomeno della disoccupazione di molti giovani medici per i quali non esiste di fatto lo

sbocco della libera professione, mentre le strutture pubbliche non sono in grado, data anche la complessità delle procedure di assunzione, di assumere una quantità congrua di medici. Il disegno di legge tende quindi a prevedere che per le visite di controllo l'Istituto nazionale della previdenza sociale si avvalga solo di medici non occupati presso pubbliche Amministrazioni, che verrebbero così ad essere utilizzati proficuamente dalle strutture pubbliche, senza peraltro causare aggravii di spesa prevedendosi tariffe di importo non elevato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Le visite mediche domiciliari di controllo dei lavoratori possono essere disposte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale d'ufficio o su richiesta degli altri istituti previdenziali o dei datori di lavoro alle sedi dell'Istituto medesimo, presso le quali sono istituite, sentiti gli ordini dei medici, apposite liste di medici liberi professionisti aventi i requisiti della incompatibilità assoluta con i rapporti di medicina dipendente e convenzionata ed inseriti nelle stesse mediante relativa graduatoria per:

a) anzianità di laurea: punti 0,01 per ciascun mese;

b) anzianità di iscrizione all'albo professionale: punti 0,01 per ciascun mese;

c) diploma di laurea superiore a 100: punti 0,10.

2. In caso di parità di punteggio, vale la maggiore età.

3. Al fine di assicurare uniformità di indirizzo nella formazione delle liste di cui al comma 1, l'Istituto nazionale della previdenza sociale, d'intesa con gli ordini dei medici, indicherà alle proprie sedi criteri idonei a garantire, mediante la piena disponibilità dei sanitari, la massima efficienza e tempestività del servizio di controllo.

Art. 2.

1. La richiesta di visita di controllo può essere formulata fin dal primo giorno di assenza del lavoratore anche con comunicazione telefonica, cui deve tempestivamente far seguito atto scritto confermativo, alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nella cui circoscrizione, secondo le indicazioni fornite dal datore di lavoro o dall'istituto di previdenza all'atto della ri-

chiesta, si trova il luogo dove il lavoratore è ammalato.

2. Per il medesimo lavoratore, nella stessa giornata, non può essere avanzata, alla competente unità sanitaria locale, altra richiesta di visita di controllo sullo stato della malattia.

Art. 3.

1. La richiesta di controllo è comunicata immediatamente dalla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale al medico, che è tenuto ad effettuare la visita nella stessa giornata, se la comunicazione è stata effettuata nelle ore antimeridiane, e non oltre la giornata successiva negli altri casi.

2. La sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale trasmette giornalmente all'unità sanitaria locale competente l'elenco delle richieste pervenute.

Art. 4.

1. L'orario di reperibilità del lavoratore entro il quale devono essere effettuate le visite mediche di controllo è dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni, compresi i domenicali o festivi.

Art. 5.

1. Fatta salva la decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico, ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, in caso di impossibilità di eseguire la visita per assenza del lavoratore dall'indirizzo indicato, il medico è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a rilasciare apposito avviso invitando il lavoratore a presentarsi al controllo ambulatoriale il giorno successivo non festivo presso il competente presidio sanitario pubblico indicato nell'avviso stesso, salvo che l'interessato non abbia ripreso l'attività lavorativa.

2. L'esito della visita ambulatoriale è immediatamente comunicato dal presidio sanitario alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale che ha disposto il controllo, alla quale sarà successivamente trasmesso, in quadruplica copia, il relativo referto.

Art. 6.

1. Nell'assolvimento del controllo affidatogli il sanitario è tenuto a redigere in quattro esemplari, su apposito modulo fornito dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, il referto indicante la capacità o incapacità al lavoro riscontrata, la diagnosi e la prognosi.

2. Qualora il lavoratore non accetti l'esito della visita di controllo, deve eccepirlo, seduta stante, al medico che avrà cura di annotarlo sul referto. In tal caso il giudizio definitivo spetta al coordinatore sanitario della competente sede dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

3. Al termine della visita, il medico consegna al lavoratore copia del referto di controllo, e entro il giorno successivo trasmette all'Istituto nazionale della previdenza sociale le altre copie destinate, rispettivamente: la prima, senza indicazioni diagnostiche, al datore di lavoro o all'Istituto previdenziale che ha richiesto la visita; la seconda, agli atti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; la terza, per la liquidazione delle spettanze al medico e per assicurare un flusso periodico di informazioni sullo sviluppo del servizio e sulle relative risultanze.

Art. 7.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, acquisito il referto della visita di controllo, comunica entro le ventiquattro ore, al datore di lavoro o agli istituti previdenziali richiedenti, gli esiti dell'accertamento sulla capacità o incapacità al lavoro dell'interessato.

2. Nel caso in cui la visita di controllo non sia avvenuta per assenza del lavoratore,

l'Istituto nazionale della previdenza sociale ne dà immediata comunicazione al datore di lavoro o all'istituto previdenziale che ha richiesto la visita.

Art. 8.

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto a predisporre presso le proprie sedi un apposito servizio, idoneo a garantire l'espletamento dell'attività di controllo anche nelle giornate domenicali o festive.

Art. 9.

1. Il medico che, senza giustificato motivo, rifiuti di eseguire o comunque non esegua una visita di controllo ovvero non la esegua nei termini prefissati, o non adempia agli altri obblighi assunti, è formalmente diffidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e cancellato dall'apposita lista ove persistano i predetti inadempimenti.

Art. 10.

1. I compensi spettanti ai medici sono corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nella seguente misura:

a) lire 20.000 per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno feriale;

b) lire 32.000 per visita domiciliare di controllo eseguita in giorno festivo;

c) lire 15.000 per visita domiciliare non eseguita in giorno feriale a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

d) lire 25.000 per visita domiciliare non eseguita in giorno festivo a causa di mancata reperibilità del lavoratore;

e) lire 5.000 a visita per spese di trasporto, incrementate da un importo pari a un quinto di un litro di benzina *super* a chilometro per percorso effettuato fuori dalla cinta urbana.

Art. 11.

1. Il datore di lavoro e gli istituti previdenziali richiedenti sono tenuti a rimborsare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni visita medica richiesta, i compensi di cui all'articolo 10, maggiorati di un importo fisso di lire 5.000 a titolo di spese di amministrazione.